

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2714/67

presentato da

GIUSEPPE BERRETTA

testo di

venerdì 2 ottobre 2009, seduta n.225

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame prevede modifiche all'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2009 - come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 2009 - con cui sono state adottate misure di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, al fine di introdurre il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione normativa nella procedura di individuazione degli interventi prevista dal comma 1 del predetto articolo 4 e di prevedere che i poteri del Commissario di governo intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario;

la correzione introdotta con il provvedimento in esame non sembra sufficiente a dare le necessarie garanzie di equilibrio tra l'opportunità di realizzare interventi di infrastrutturazione del sistema energetico e l'esigenza di salvaguardare una corretta e sostenibile utilizzazione del territorio, nel rispetto del ruolo degli enti locali e delle regioni;

in particolare si rileva che la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia rientrano tra le materie di legislazione concorrente elencate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e, pertanto, l'esclusione delle regioni dalle procedure relative agli interventi di produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia; in tal senso merita di essere ricordata la sentenza n. 6 del 2004 della Corte Costituzionale, che aveva individuato nell'intesa un meccanismo idoneo a garantire un adeguato livello di partecipazione delle regioni nelle materie di legislazione concorrente,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che gli atti e i provvedimenti dei commissari straordinari ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, vengano emanati previo parere delle amministrazioni comunali interessate.

9/2714/67.Berretta.